

PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA NAZIONALE DEL PERSONALE DELL'AGENZIA PER L'ANNO 2012

I rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali,

VISTO il CCNL – comparto Agenzie fiscali – sottoscritto in data 10 aprile 2008, relativo al quadriennio normativo 2006-2009, in particolare l'art. 3;

CONVENGONO

di avviare la procedura di mobilità volontaria nazionale del personale dell'Agenzia per l'anno 2012, prevedendo quanto segue.

A. INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ TRASFERIBILI

Nella **tabella A**, che fa parte integrante del presente accordo, sono individuate le regioni per le quali il numero di unità trasferibili è contingentato. Al riguardo, si precisa quanto segue:

- 1. il numero di unità trasferibili è determinato tenendo conto delle consistenze organiche e del numero di unità di personale di nuova assunzione nella regione, in misura tale da non depauperare le regioni maggiormente carenti, evitando di neutralizzare o di depotenziare gli effetti del reclutamento in atto;
- 2. i posti disponibili in uscita sono suddivisi fra le diverse aree tenendo conto della ripartizione per area del personale in forza presso le regioni;
- 3. il personale organicamente appartenente a Uffici centrali dell'Agenzia può partecipare alla procedura e, a tal fine, rientra in un apposito contingente di uscita individuato nella tabella A;
- 4. il personale di I area partecipa alla procedura nell'ambito dei posti in uscita ed in entrata di II area, con una riserva in uscita ed in entrata di un posto per ogni regione.

B. INDIVIDUAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI IN ENTRATA

Nella **tabella B**, che fa parte integrante del presente accordo, sono indicati i posti disponibili in entrata per area per alcune regioni. Per le altre regioni non ci sono vincoli in entrata.

1

L'individuazione delle sedi in entrata è effettuata previo confronto con le organizzazioni sindacali regionali, in aderenza il più possibile con le preferenze espresse dagli interessati e assicurando comunque almeno un posto per ogni Direzione provinciale.

C. DEFINIZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Modalità di presentazione e di esame della domanda

Le domande di trasferimento già presentate nelle precedenti procedure non sono più valide.

Il personale che intende partecipare alla procedura è tenuto a presentare la domanda di trasferimento presso la sede di servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

Il modello e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti nel bando, che fisserà anche la tempistica della procedura per la disamina delle istanze, la quale deve concludersi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Nel bando vengono altresì definiti i criteri di inammissibilità delle domande (domande presentate da personale sospeso; domande prodotte per sedi da cui il richiedente è stato trasferito per incompatibilità; etc.).

L'Agenzia si impegna a emanare il bando entro il 30 maggio 2012. Il bando sarà pubblicato nel sito intranet dell'Agenzia.

I trasferimenti richiesti ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 33, comma 5 della Legge 104/92 e dell'art. 78 della Legge 267/00 esulano dalla presente procedura.

Può produrre istanza di trasferimento tutto il personale in servizio alla data di emanazione del bando.

L'interessato indica nell'istanza la regione o le regioni (non più di due) presso cui intende essere trasferito.

Nella domanda va indicata, come sede di uscita, quella di organica assegnazione del richiedente.

Occorre allegare la documentazione attestante i punteggi indicati, utilizzando, ove consentito, le apposite dichiarazioni sostitutive.

È cura degli interessati specificare l'ordine di preferenza delle sedi ove desiderano essere trasferiti.

Le Direzioni Regionali o la Direzione Centrale del Personale (per il personale degli Uffici centrali) controllano la veridicità dei dati esposti nelle domande e provvedono a validare i punteggi indicati dagli interessati.

La graduatoria è pubblicata entro il 31 ottobre 2012 nel sito intranet dell'Agenzia.

I trasferimento avranno decorrenza non antecedente al 1 gennaio 2013.

Entro la data di decorrenza del trasferimento, l'interessato utilmente collocato in graduatoria deve presentare dichiarazione di accettazione del trasferimento. La decadenza dal diritto al trasferimento si determina con la rinuncia espressa oppure con la mancata dichiarazione di accettazione. Alla data di decorrenza del trasferimento, tutti coloro che avranno prodotto espressa accettazione verranno trasferiti.

L'Agenzia procederà alla assegnazione dei posti vacanti in uscita a seguito delle rinunce con scorrimento della graduatoria, sino alla copertura di tutti i posti disponibili.

L'Agenzia potrà valutare istanze di accettazione con richiesta motivata di differimento della decorrenza dell'assunzione in servizio presso la nuova sede. Il differimento non potrà comunque superare i sei mesi.

2. Titoli valutabili

I titoli valutabili sono dettagliati nella tabella C, che fa parte integrante del presente accordo.

Si stabilisce, di seguito, il punteggio massimo attribuibile per ciascuna delle categorie di titoli valutabili ai fini del trasferimento.

Definizione del titolo da valutare	Punteggio massimo attribuibile
Condizioni di famiglia	35
Anzianità di servizio	35
Motivi di salute	35

I titoli si intendono posseduti alla data di emissione del bando.

Sono considerati con precedenza assoluta i destinatari dell'art. 33, comma 6, della legge 104/92 e i destinatari dell'art. 21 della medesima legge 104/92. Nell'eventualità in cui i posti in uscita o in entrata siano inferiori rispetto al numero dei suddetti titolari di precedenza, avranno precedenza i destinatari dell'art. 33, comma 6, sui destinatari dell'art. 21 della stessa legge.



4

A parità di punteggio sono titoli di preferenza, in ordine di priorità:

- maggiore anzianità di servizio;
- maggiore incidenza dei carichi di famiglia;
- maggiore età anagrafica.

L'Agenzia, inoltre, nell'ambito della procedura, trasferisce a domanda cinque unità aggiuntive di personale che, alla data di pubblicazione del bando, hanno età superiore a 62 anni o più di 35 anni di anzianità di servizio. Nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili, costituisce titolo preferenziale l'anzianità anagrafica. Le regole relative a tale procedura saranno contenute nel bando.

Roma, 27 aprile 2012

AGENZIA DELLE ENTRATE	ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Jus	CISL FPS Selding Shan UIL/PANON FIRMA CON NOTA A VERBALE FED. CONFSAL-SALFI NON FIRMA USB PI/RDB PI NON FIRMA FLP NON FIRMA